

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2240)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Ambiente

(DE LORENZO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54,
recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei
rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia vengono prodotti ogni anno rifiuti solidi urbani in quantità pari a circa 15 milioni di tonnellate. Circa 10 milioni e mezzo di tonnellate di tali rifiuti sono avviati in discarica; ma soltanto 3 milioni di tonnellate sono smaltite in discariche controllate. Inoltre, circa 3 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti vengono smaltiti in inceneritori che per la maggior parte non soddisfano i requisiti tecnici fissati dalla normativa vigente.

La restante parte, pari a circa 1 milione e mezzo di tonnellate di rifiuti urbani, viene riciclata. Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti industriali non si dispone di dati attendibili, ma si può ipotizzare che la situazione italiana non sia molto diversa da quella di analoghi paesi europei nei quali in genere la produzione di rifiuti industriali è pari ad almeno il doppio di quelli urbani. Inoltre, si può ritenere che la quantità di rifiuti industriali potenzialmente tossici e nocivi sia dell'ordine di almeno 4 milioni di tonnellate per anno. Analogamente a quanto già rilevato per i rifiuti solidi urbani, anche gli impianti e le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti industriali sono molto carenti.

Nella imminenza della scadenza (31 dicembre 1986) del termine ultimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti alla normativa tecnica di attuazione del decreto presidenziale medesimo, il Governo adottò il decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, per le motivazioni di seguito esposte, che sono tuttora valide.

La difficoltà, e sovente l'impossibilità, da parte degli enti e delle imprese titolari, di proseguire dopo la predetta data la gestione di gran parte delle discariche e degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e speciali esistenti in quanto non adeguati alla nor-

mativa vigente, rischia di condurre il paese verso una grave e difficilmente governabile situazione igienico-ambientale, con riflessi anche sull'occupazione, non ravvisandosi, allo stato, alternative concretamente praticabili nel breve periodo. Tale eventualità aggraverebbe, inoltre, i già preoccupanti problemi ambientali derivanti dalla prassi dello smaltimento incontrollato dei rifiuti, evidenziata in maniera drammatica dalle circa 4.500 discariche non controllate (circa 600 delle quali contenenti anche rifiuti tossici e nocivi) che sono state finora censite da un'apposita indagine effettuata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

In considerazione delle caratteristiche del territorio italiano, la soluzione da privilegiarsi a lungo termine per lo smaltimento dei rifiuti è quella dell'incenerimento con recupero di energie, in condizioni di massima sicurezza ambientale, dopo aver provveduto nella misura più efficace alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti.

I principali fattori che hanno determinato l'attuale insoddisfacente situazione sono da una parte la mancata disponibilità delle risorse economiche necessarie per l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature esistenti e per la realizzazione di quelli nuovi necessari, e dall'altra ritardi e viscosità prodottisi nelle procedure amministrative.

Per realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, la domanda in termini di progetti immediatamente eseguibili è attualmente pari a circa 1.300 miliardi, prevalentemente per l'adeguamento degli impianti esistenti, a fronte di una disponibilità sulla legge finanziaria 1986 (articolo 14, comma 5, lettera b) di soli 240 miliardi. Tale domanda è certamente inferiore agli investimenti necessari a soddisfare la domanda complessiva di smaltimento dei rifiuti a livello nazionale. A differenza di quanto vale per i rifiuti urbani, lo smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi è a carico dei prodotto-

ri (articoli 13 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982).

Per quanto concerne gli aspetti amministrativi che hanno influito negativamente sull'adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, l'aspetto preminente risiede nel fatto che l'esercizio delle competenze, e particolarmente di quelle di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, non sempre è avvenuto con tempestività. Questa situazione è stata determinata da diversi fattori fra i quali grande importanza riveste l'opposizione da parte delle popolazioni, riflessa da numerosi enti locali, riluttanti, se non ostili, ad ospitare nei propri territori gli impianti di smaltimento.

Un intervento urgente, radicale e mirato da parte dello Stato, che aiuti le regioni e gli enti locali a superare le difficoltà in cui si trovano, non è procrastinabile. Deve trattarsi di un provvedimento che sciolga i nodi cruciali che sino ad oggi si dono frapposti al raggiungimento di risultati soddisfacenti. Nelle suesposte considerazioni sono le motivazioni che inducono ad individuare nella decretazione di urgenza il mezzo giuridico-legislativo per tale intervento.

Il decreto-legge n. 924 del 31 dicembre 1986, al quale si è fatto cenno in precedenza, è stato positivamente considerato dalla Camera dei deputati, con introduzione di modifiche ed integrazioni. Il Senato della Repubblica non ha avuto occasione di ultimarne l'esame. Pertanto è necessario provvedere per la reiterazione. Il decreto-legge è articolato in modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nel rispetto della ripartizione delle competenze di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali in forza della normativa in questione, attraverso la predisposizione di un sistema di interventi teso ad agevolare ed a rendere più efficace l'esercizio delle competenze suddette.

Il presente decreto-legge non ha la pretesa di risolvere tutti i problemi evocati: in ordine ad essi è infatti necessario un provvedimento organico di respiro più vasto di quanto non consenta lo strumento d'urgenza. Peraltro, coerentemente il decreto-legge detta

un complesso di norme essenzialmente volte a stimolare, anche con misure economiche, l'attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, nella fiducia che esse possano rimuovere ostacoli non secondari che di fatto hanno ritardato l'adeguamento della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti.

In particolare, al fine di evitare che, per la mancanza di risorse economiche, i comuni non siano in grado di completare i lavori di adeguamento degli impianti e relative attrezzature esistenti per lo smaltimento di rifiuti urbani, si è prevista, per i comuni stessi e loro consorzi, la possibilità di accedere a mutui con la Cassa depositi e prestiti, e con l'onere dell'ammortamento a totale carico dello Stato (articolo 1). Termini perentori sono fissati per la richiesta di mutui e l'erogazione dei contributi.

Analoghe agevolazioni sono previste per la realizzazione di nuovi impianti ed attrezzature descritti nei piani di smaltimento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, che le regioni sono tenute a definire entro il 31 dicembre 1987 (articolo 2).

Per consentire alle misure di sostegno previste nel decreto di poter operare e per prevenire allo stesso tempo fenomeni di aggravamento ambientale, si sono coerentemente differiti al 30 settembre 1987 i termini entro i quali gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (articolo 6).

Sono state naturalmente fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 7).

Il decreto-legge ha recepito le indicazioni della Camera dei deputati, relative alle procedure che le regioni dovranno adottare per approvare singoli progetti ed alle conseguenze connesse all'approvazione (articolo 3) e, soprattutto, quelle finalizzate alla bonifica delle aree inquinate (articolo 5), fissandosi al 31 dicembre 1987 il termine perentorio entro il quale deve essere ultimata l'attività di pianificazione degli interventi di bonifica.

Anche di provenienza parlamentare è la istituzione dell'albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti (articolo 8) nonchè la norma relativa all'accelerazione dei giudizi eventualmente originati dai provvedimenti conseguenti alla esecuzione del decreto-legge (articolo 9).

Contributi sono previsti per le imprese che migliorano i propri cicli produttivi per pervenire alla riduzione dei rifiuti prodotti, attingendo alle fonti finanziarie previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46; trattasi di precisa indicazione parlamentare.

L'articolo 10, inoltre, prevede contributi per le imprese che intendano realizzare o adeguare impianti per il recupero dei rifiuti di materiali e fonti energetiche.

Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11 è la riproduzione del gruppo di supporto tecnico previsto dal precedente decreto.

*

**

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924.

Decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1987.

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. I comuni e loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti e relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e modalità di attuazione dei lavori nonchè dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonchè l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

4. Le richieste di mutuo sono inoltrate da parte dei soggetti indicati al comma 1 entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del progetto alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministro dell'ambiente. Ai fini dell'erogazione del mutuo si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il termine ultimo per il riconoscimento della priorità da parte del Ministro dell'ambiente è stabilito in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In difetto, la priorità è determinata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

5. I lavori di adeguamento devono iniziare entro 120 giorni dalla erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «giacimenti ambientali».

Articolo 2.

1. Le regioni esercitano le competenze di cui all'articolo 6, lettere *a*), *b*) e *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 31 dicembre 1987 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a*), *b*), *c*) e *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette, nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per le opportune modifiche ed integrazioni dei piani stessi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva tenendo conto di tutta l'attività tecnica e amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione. Il Ministro dell'ambiente trasmette i piani predisposti ai sensi del comma 1 alle regioni, che, entro trenta giorni dalla ricezione, li adottano o li respingono con autonome deliberazioni consiliari immediatamente eseguibili. La mancata deliberazione di rigetto nel termine o la deliberazione di rigetto del piano o di alcune soltanto delle indicazioni da esso recate che

non contenga le alternative indicazioni di ubicazione, tecnologie e dimensionamenti, e comunque tutti gli elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione dell'alternativa proposta, equivalgono a formale adozione del piano. Le proposte alternative contenute nella delibera regionale di rigetto che rispondano ai requisiti sopradetti sono recepite nel piano.

4. Per la realizzazione dei nuovi impianti ed attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani rientranti nelle previsioni dei piani regionali di cui ai precedenti commi, i comuni e i loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 450 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

5. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 3.

1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione di singoli progetti presentati da imprese di diritto privato e relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, nonché tossici e nocivi:

a) acquisisce il parere degli enti locali interessati;

b) istituisce un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento. La conferenza è costituita dai componenti del comitato tecnico di cui al paragrafo 0.3 dell'allegato alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla deliberazione del 13 dicembre 1984, e da un rappresentante per ciascuno degli enti ed organismi interessati. I pareri sono espressi entro 90 giorni dalla richiesta.

2. L'approvazione del progetto deve intervenire entro 120 giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. Detti uffici possono richiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni al progetto. In tal caso, il predetto termine decorre dalla data di presentazione del progetto modificato. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

3. L'approvazione del progetto da parte della regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di enti ed organi regionali, provinciali e comunali.

4. L'approvazione regionale del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

5. Per gli impianti di smaltimento esistenti al 31 dicembre 1986 e per i quali la regione abbia autorizzato la prosecuzione dell'attività di smalti-

mento, l'approvazione dei progetti di adeguamento produce gli effetti di cui al comma 2.

Articolo 4.

1. Qualora i comuni e loro consorzi non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti e relative attrezzature di cui all'articolo 1 alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione interviene in via sostitutiva, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine le richieste di mutuo sono inoltrate dalla regione alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 ottobre 1987 ed i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro 120 giorni dalla erogazione del mutuo per essere ultimati entro i 18 mesi dal loro inizio. In caso di inadempienza della regione, il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ponendo, di intesa con il Ministero del tesoro, i relativi oneri a carico della quota spettante alla regione interessata a valere sul fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le relative variazioni di bilancio sono disposte, all'occorrenza, con decreti del Ministro del tesoro.

Articolo 5.

1. Le regioni predispongono piani per la bonifica di aree inquinate entro il termine perentorio del 31 dicembre 1987. Detti piani devono prevedere, in ordine di priorità:

- a) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- b) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
- c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- d) le procedure di affidamento dei lavori;
- e) la stima degli oneri finanziari;
- f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 31 dicembre 1987 al Ministro dell'ambiente, che predispone l'ordine di priorità al fine del relativo finanziamento.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

4. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 3.

5. Entro il 30 giugno 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

6. Al fine di eseguire gli interventi previsti nei piani di cui ai commi precedenti è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente, un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 7, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro.

7. All'onere derivante dagli interventi di bonifica di cui al presente articolo, valutato in lire 40 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 6.

1. I termini entro i quali gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 31 luglio 1987.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti al 30 novembre 1987 per gli impianti e relative attrezzature per i quali sia in atto la procedura per l'assunzione del mutuo e fino alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1, comma 5, qualora entro il 30 novembre 1987 intervenga la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Articolo 7.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

Articolo 8.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese di diritto privato che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con il Ministro dei trasporti, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 9.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-sexies del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Articolo 10.

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali e di fonti energetiche sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, il Ministro dell'ambiente, sentita la sezione competente del comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 11.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e composto di undici membri nominati dal Ministro dell'ambiente, di cui almeno quattro scelti tra i funzionari del Servizio prevenzione degli inquinamenti e del risanamento ambientale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri esterni del comitato di cui al comma 1.

3. L'onere conseguente grava sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1987.

COSSIGA

CRAXI — DE LORENZO — SCALFARO —
ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI